

N. 963

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZULLO, ZAFFINI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA, AMIDEI, BARCAIUOLO, BUCALO, CAMPIONE, CASTELLI, DE CARLO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, FALLUCCHI, FAROLFI, GELMETTI, IANNONE, LIRIS, MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SIGISMONDI, SILVESTRONI, SISLER, SPINELLI, TUBETTI e ANCOROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2023

Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante « Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE ».

Nell'attuazione della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 2, quali: il cambio di denominazione del corso in « formazione specialistica in medicina generale »; la previsione della durata quadriennale del corso di formazione specialistica in medicina generale ai fini del conseguimento di 240 crediti formativi universitari complessivi; l'in-

staurazione di un rapporto di lavoro sin dal primo anno per lo studente in formazione in medicina generale; la previsione che il compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente in formazione in medicina generale sia equiparato alla borsa prevista per le scuole di specializzazione medica e infine la previsione, anche attraverso completamento del percorso formativo in entrambe le direzioni, dell'equipollenza tra la formazione specialistica in medicina generale e la formazione specialistica in medicina di comunità e in medicina interna.

L'articolo 3 del disegno di legge reca l'indicazione degli oneri, calcolati in 132 milioni di euro per quattro anni e le relative coperture.

L'articolo 4 reca la previsione della clausola di salvaguardia e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui

l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare.

- 2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) denominare il percorso formativo
 « corso di formazione specialistica in medicina generale »;
- b) prevedere una durata quadriennale del corso di formazione specialistica in medicina generale ai fini del conseguimento di 240 crediti formativi universitari complessivi;
- c) prevedere l'instaurazione di un rapporto di lavoro sin dal primo anno per lo studente del corso di formazione specialistica in medicina generale;
- d) prevedere che il compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente del corso di formazione in medicina generale sia equiparato alla borsa di studio prevista per le scuole di specializzazione medica;
- e) prevedere, anche attraverso completamento del percorso formativo in entrambe le direzioni, un'equipollenza tra la formazione specialistica in medicina generale e la formazione specialistica in medicina di comunità e in medicina interna.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge pari a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 28 milioni di euro per l'anno 2026 e 52 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in at-

tuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.